

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Valutazione delle rimanenze - Magazzino

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni materiali

04

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

06

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo

### LAVORO

07

PREVIDENZA

**08**

## **Leggi In evidenza**

## IMPOSTE DIRETTE

IRES - Valutazione delle rimanenze - Magazzino - Beni valutati a costi specifici - Svalutazioni - Indeducibilità (Cass. 21.4.2023 n. 10773)

Con la sentenza 21.4.2023 n. [10773](#), la Corte di Cassazione è intervenuta sulla controversa questione della rilevanza fiscale, o meno, delle svalutazioni delle rimanenze valutate a costi specifici, esprimendosi in senso negativo.

### *Valutazione degli immobili merce*

Trattandosi, per loro natura, di beni infungibili (cioè, non interscambiabili con altri), le rimanenze di immobili merce devono essere valutate sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio. Non sono invece adottabili gli altri criteri previsti dall'[art. 92](#) del TUIR per i beni fungibili (es. costo medio ponderato, FIFO, LIFO a scatti annuali, varianti del LIFO a scatti annuali).

### *Trattamento delle svalutazioni*

Premesso quanto sopra, è dubbio se sia possibile procedere a una svalutazione degli immobili merce che sia riconosciuta sul piano fiscale e, quindi, dedotta dal reddito d'impresa.

### *Tesi a favore dell'ineducibilità*

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.11.2013 n. [78](#) e la circ. 14.5.2014 n. [10](#), § 6.2, ha precisato che le svalutazioni delle rimanenze rilevate a costi specifici sono ineducibili.

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate si basa sul contenuto dell'[art. 92](#) co. 5 del TUIR, che, nel prevedere la rilevanza fiscale del minor valore di mercato, richiama i commi relativi alle rimanenze costituite da beni fungibili (commi 2, 3, 4), ma non quello relativo ai beni valutati a costi specifici (comma 1); per i beni infungibili, valutati in bilancio al costo specifico, rimarrebbero quindi validi i criteri generali di determinazione del costo, in base ai quali non rilevano le svalutazioni e le rivalutazioni.

In altre parole, la ris. Agenzia delle Entrate [78/2013](#) distingue tra due diverse fattispecie:

- beni fungibili, ammessi alla valutazione secondo le metodologie del LIFO, del FIFO o della media ponderata, per i quali le svalutazioni sono deducibili (ex [art. 92](#) co. 5 del TUIR);
- beni infungibili, valutati secondo il criterio del costo specifico in funzione delle loro caratteristiche, i cui minori valori non possono assumere rilevanza sotto il profilo fiscale (e vengono, quindi, recuperati solo all'atto della vendita del bene).

Sostanzialmente nello stesso senso si è espresso il documento Assonime 13.5.2011 n. 1, secondo cui *"la tesi più in linea con le intenzioni del legislatore è quella di ritenere che l'art. 92 del TUIR, per i beni non fungibili valutati in base ai costi di diretta imputazione, non abbia inteso ammettere alcuna svalutazione, al pari di quanto accade per i beni strumentali, anche perché è difficile pensare ad un assetto normativo che, in presenza di una disciplina che circoscrive il riconoscimento delle svalutazioni dei beni fungibili di magazzino, per gli altri beni consenta la deduzione delle rettifiche di valore senza alcun limite fiscale"*.

### *Tesi a favore della deducibilità*

A favore della deducibilità, si è pronunciata la norma di comportamento AIDC 28.6.2007 n. [168](#), secondo la quale, anche per le rimanenze di beni valutati secondo il criterio del costo specifico sarebbe possibile sostenere la piena rilevanza fiscale dei minori valori iscritti in bilancio, sulla base del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio.

Nel dettaglio, come per l'Agenzia delle Entrate, anche per l'AIDC il tenore letterale dell'[art. 92](#) co. 5 del TUIR induce a escludere dal relativo ambito applicativo le rimanenze che sono valutate a costi specifici. Però, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, per l'AIDC, ai fini della valorizzazione fiscale delle rimanenze contabilizzate a costi specifici, occorre applicare il principio di derivazione di cui all'[art. 83](#) del TUIR, attribuendo rilevanza fiscale alla valutazione effettuata ai fini civilistici ex [art. 2426](#) co. 1 n. 9 c.c. (minore tra costo di acquisto o produzione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato).

Pertanto, nemmeno la dottrina appare univoca sul punto.

Infatti, una parte è favorevole alla posizione espressa dal citato documento AIDC (Vasapolli G., Vasapolli A. "Dal bilancio d'esercizio al reddito di impresa", Gruppo 24 Ore, 2023, p. 2446; Andreani G., Tubelli A.,

Giommoni F. "La disciplina delle rimanenze", IPSOA, 2012, p. 117-118; Andreani G., Ferranti G. Dodero A. "Testo unico delle imposte sui redditi", Commentari IPSOA, 2020, p. 1736 - 1737), mentre altra parte (Gaiani L. "Micro imprese senza derivazione rafforzata anche con bilancio ordinario", *Il fisco*, 10, 2018, p. 915; Leo M. "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, p. 1685 - 1686) è concorde con le conclusioni dell'Amministrazione finanziaria e di Assonime.

A testimonianza della grande incertezza che riguarda la materia si osserva che gli Autori citati (Andreani G., Ferranti G. e Dodero A., da una parte, e Leo M., dall'altra), pur fondando le loro conclusioni sulla medesima disposizione (in particolare l'art. 3 co. 2 del DM 8.6.2011), giungono a conclusioni diametralmente opposte.

#### **Posizione della Suprema Corte**

Nonostante la tesi favorevole alla deducibilità sembrasse poter prendere vigore alla luce del principio di derivazione rafforzata (cfr. Fornero L. "Rimanenze a costi specifici al vaglio della derivazione rafforzata", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 19.4.2018), la Corte di Cassazione (senza peraltro nemmeno richiamare tale principio) afferma che il criterio del minore fra il valore di mercato e il costo specifico non può essere applicato a beni diversi da quelli fungibili.

Secondo i giudici di legittimità, depongono a favore di tale conclusione ragioni di ordine sia "storico-sistematico" (posto che il legislatore tributario, in materia di valutazione delle rimanenze, ha sempre individuato criteri autonomi rispetto a quelli di redazione del bilancio), sia letterale (il valore normale fiscale è parametrato solo sull'ultimo mese dell'esercizio, mentre quello civilistico è commisurato sull'intero esercizio).

#### **Disciplina ai fini IRAP**

Ai fini IRAP, anche se il punto non è affrontato dalla sentenza, per le società di capitali le svalutazioni del magazzino dovrebbero essere sempre deducibili, se la stima del minor valore si basa su elementi certi e oggettivi, in virtù del principio della c.d. "presa diretta" dal bilancio d'esercizio (ex [art. 5](#) del DLgs. 446/97).  
art. 92 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2023 - "Indeducibile la svalutazione delle rimanenze iscritte a costi specifici" - Fornero*

Cass. 21.4.2023 n. 10773

Quaderno n. 163/2022, p. 169-192 - 'Le società immobiliari' - *Stefano De Rosa, Luca Fornero e Salvatore Sanna*

## **IMPOSTE DIRETTE**

**IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Entrata in funzione del bene - Rilevanza ai fini dell'inizio della deduzione delle quote di ammortamento (Cass. 26.4.2023 n. 10962)**

Con l'ordinanza 26.4.2023 n. [10962](#), la Corte di Cassazione ha affermato che le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali possono essere dedotte soltanto dalla data di entrata in funzione dei beni (ex [art. 102](#) co. 1 del TUIR) e non dalla data del relativo acquisto, ove i due momenti non coincidano.

Nel caso oggetto di giudizio, gli ammortamenti sono stati dedotti a partire dal 2001 (anno del relativo acquisto), anche se di fatto l'entrata in funzione è avvenuta nel 2004 (anno dal quale avrebbe dovuto incominciare il processo di ammortamento ai fini fiscali).

#### **Soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata**

Il principio affermato dalla Suprema Corte appare pacifico per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata (in pratica, le micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria).

Infatti, ai sensi dell'[art. 102](#) co. 1 del TUIR, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Rileva, pertanto, l'effettiva immissione del bene materiale nel ciclo produttivo, a prescindere dall'eventualità che lo stesso sia potenzialmente idoneo all'utilizzo anche in un momento anteriore e a prescindere dalla temporanea inoperatività del bene (C.T. Prov. Bari 25.7.2011 n. [122/12/11](#) e Cass. 3.4.2019 n. [9252](#)); a titolo esemplificativo, indicano l'utilizzo del bene "il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene, l'impiego di mano d'opera, l'inserimento del bene nella catena di produzione, ovvero le risultanze della contabilità industriale" (circ. Guardia di Finanza [1/2008](#)).

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che:

- l'"entrata in funzione dei beni" va valutata tenendo conto della tipologia e della destinazione dei medesimi, non rilevando l'iniziale utilizzo di un immobile come deposito se destinato ad essere impiegato come punto vendita (Cass. 28.6.2017 n. [16160](#));

- l'agibilità dell'immobile costituisce requisito essenziale perché possa ravvisarsi il presupposto per la deducibilità, ovvero l'utilizzabilità (Cass. 21.7.2017 n. [18082](#); in senso contrario, C.T. Prov. Reggio Emilia 2.11.2011 n. [479/01/11](#), secondo la quale rileva il momento in cui il cespite viene effettivamente immesso nel ciclo produttivo e quindi svolge un'attività potenzialmente produttiva di reddito, indipendentemente dall'avvenuta concessione di autorizzazioni o concessioni amministrative);
- occorre non soltanto l'effettiva strumentalità dei beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi, in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa; tale requisito non risulta verificato ove i beni strumentali, ancorché siano stati acquisiti, risultino ancora nella disponibilità della società venditrice (Cass. 5.2.2020 n. [2742](#));
- non ha titolo per ammortizzare il bene la società che non ne ha acquisito la proprietà (rimasta in capo al fornitore, quand'anche il bene sia entrato in funzione) e che non ha mai sostenuto alcun costo per il suo acquisto (Cass. 28.6.2021 n. [18359](#)).

#### ***Soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata***

Circa la rilevanza del principio di derivazione rafforzata ai fini dell'individuazione dell'inizio del processo di ammortamento dei beni materiali, la dottrina, con riferimento ai soggetti IAS, non è pervenuta ad una soluzione univoca.

Secondo una parte di essa, rileverebbe l'esercizio di entrata in funzione (Crovato F. "L'ammortamento dei beni materiali", in "La fiscalità degli IAS", a cura di Crovato F., ed. Il Sole - 24 Ore, 2011, p. 171).

Secondo un'altra impostazione, invece, la disponibilità del bene costituirebbe il momento rilevante (oltre che dal punto di vista civilistico) anche ai fini della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento (Cfr. Michelutti R. "La fiscalità IAS tra competenza e valutazione: aspetti problematici", *Corriere Tributario*, 18, 2011, p. 1521 ss. e Assonime "Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS adopter", maggio 2011, a cura di Vacca I., Garcea A., p. 65).

#### ***Esercenti arti e professioni***

Per gli esercenti arti e professioni non è prevista una decorrenza precisa per l'inizio della procedura di ammortamento.

In deroga al regime di cassa, la partecipazione dei "costi" dei beni strumentali deve avvenire per quote a prescindere dall'effettivo pagamento del bene, ancorché nel contratto di acquisto sia stato convenuto il pagamento rateale o questo non sia ancora avvenuto (norma di comportamento ADC 1.10.2001 n. [146](#)).

Si ritiene, inoltre, che non sia possibile procedere al calcolo di quote di ammortamento sugli acconti o sugli anticipi pagati, se il bene strumentale non è ancora stato utilizzato nell'esercizio dell'attività professionale (circ. CNDCEC 12.5.2008 n. [1/IR](#), § 3).

art. 102 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 26.4.2023 n. 10962

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Ammortamenti" - Corso L. - Fornero L.*

Quaderno n. 169/2023, p. 39-94 - 'Le novità del bilancio 2022' - *Silvia Latorraca*

## **ACCERTAMENTO**

**Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2022 - Regime premiale (prov. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005)**

Con il provv. 27.4.2023 n. [140005](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

#### ***Ambito soggettivo***

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata in misura prevalente è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello ISA;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. [17](#), § 4, 16.6.2020 n. [16](#), § 8.1, e 4.6.2021 n. [6](#), § 1.1).

***Svolgimento contemporaneo di attività d'impresa e di lavoro autonomo***

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

***Esonero dal visto di conformità***

Se il risultato di affidabilità risulta pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2022, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, è possibile fruire dei seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2023, a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette maturati nel periodo d'imposta 2022, a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP maturati nel periodo d'imposta 2022;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2023, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.

***Esonero dalla disciplina delle società non operative e dall'accertamento sintetico***

In presenza di un risultato di affidabilità pari almeno a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d'imposta 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

***Accertamenti basati su presunzioni semplici***

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

***Anticipazione dei termini di accertamento***

L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

***Esonero dalla garanzia in ordine alla sospensione dell'atto impugnato***

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall'[art. 47](#) co. 5 del DLgs. 546/92 il quale, nell'ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell'atto impugnato (c.d. contribuenti con "bollino di affidabilità fiscale").

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2023 n. 140005

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2023 - "Nessuna variazione per il regime premiale ISA" - Rivetti*

*Il Sole - 24 Ore del 28.4.2023, p. 36 - "Anche la media degli ultimi due anni per avere i premi delle pagelle fiscali" - Pegorin L. - Ranocchi G.P.*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indici sintetici di affidabilità fiscale - Regime premiale" - Rivetti P.*

**IMPOSTE INDIRETTE**

**IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Sostituzione di beni difettosi – Interventi al di fuori della garanzia – Esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2023 n. 304)**

Con la risposta a interpello 24.4.2023 n. [304](#), l'Agenzia delle Entrate ha affermato, tra l'altro, che le sostituzioni di prodotti o di parti difettose degli stessi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA a condizione che:

- le stesse siano effettuate in esecuzione di un'obbligazione contrattuale o di specifici adempimenti normativi;
- non sussista un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita dei beni, già assoggettato ad imposta, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione.

#### **Sostituzione di prodotti difettosi**

Il caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria concerne una società che ha ceduto impianti a soggetti privati o a "dealers" (rivenditori), che, a loro volta, hanno venduto i beni ai propri clienti. Nel prezzo corrisposto dai cessionari è stato stabilito fossero comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.

In particolare, benché le obbligazioni contrattuali non prevedessero coperture ulteriori rispetto a quelle richieste dalla garanzia legale, permarrebbero in capo al produttore e distributore gli oneri e le responsabilità di immissione sul mercato di prodotti sicuri, in aderenza a quanto previsto dal "Codice del consumo" ([art. 104](#) del DLgs. 6.9.2005 n. 206).

Considerato che, nel caso di specie, gli impianti presentavano difetti strutturali da cui potevano derivare pericoli per il consumatore, la società produttrice ha posto in essere una campagna di richiamo e sostituzione degli impianti con nuovi prodotti del medesimo tipo, senza alcun esborso per il cliente o per i "dealers".

Un caso che presenta analogie con quello in esame era stato già oggetto di analisi nella R.M. 27.2.84 n. [345753](#). Nella circostanza, una società produttrice di apparecchi misuratori fiscali era tenuta alla sostituzione gratuita di alcuni componenti elettronici per l'adeguamento alle normative vigenti *ratione temporis*.

L'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che le operazioni di adattamento degli apparecchi non dovessero essere assoggettate ad IVA "trattandosi di prestazioni dovute contrattualmente" o, comunque, in virtù di una precisa disposizione legislativa, che venivano rese gratuitamente, in quanto nel prezzo di vendita dei beni dovevano "intendersi comprese anche le suddette prestazioni di adeguamento" (R.M. n. [345753/84](#)).

Nella risposta n. [304/2023](#), l'Agenzia delle Entrate conferma l'irrelevanza, ai fini IVA, delle operazioni di richiamo e sostituzione di beni difettosi, nel caso in cui:

- l'intervento avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi che impongono al produttore di sostituire il prodotto, anche al di fuori della garanzia, "con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso";
- siano compresi nel prezzo originario di vendita "gli oneri e le spese inerenti alle spese di sostituzione per tali circostanze".

#### **Invio dei beni sostituiti in altro Stato membro**

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, qualora i prodotti inviati in sostituzione di altri difettosi siano destinati ad un altro Stato membro, non si realizza una cessione intra-UE e non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat "neppure ai fini statistici (...) a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire" (C.M. 23.2.1994 n. [13](#)).

#### **Superamento della presunzione di cessione**

Un ulteriore elemento oggetto di analisi nel documento di prassi concerne il superamento della presunzione di cessione di cui all'[art. 1](#) del DPR 441/97 e, in particolare, la procedura semplificata prevista dal decreto.

La società produttrice ha documentato le operazioni di prelievo e ritiro dei beni e quelle di consegna e installazione con appositi documenti di trasporto, tracciando nel modo corretto sia i movimenti da e verso i clienti, sia l'invio dei beni in conto deposito ai "dealers", attraverso l'indicazione che trattavasi di movimentazione nell'ambito di una campagna di richiamo e sostituzione (o, se il bene fosse ancora in garanzia, riportando nel DDT la dicitura "sostituzione in garanzia").

La distruzione dei beni può essere provata da una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15", laddove l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 10.000,00 euro.

L'Agenzia chiarisce che tale soglia va calcolata "sulla base del prezzo di acquisto". Il limite, inoltre, va riferito "al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento", dovendo riferirsi ad un ammontare complessivo annuo.

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.4.2023 n. 304

**Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2023 - "Esclusi da IVA il richiamo e la sostituzione dei prodotti difettosi" - Bilancini**



*Il Sole - 24 Ore del 25.4.2023, p. 30 - "Sostituzione beni difettosi, nessun rilievo Iva" - Santacroce Italia*

*Oggi del 25.4.2023, p. 27 - "Fuori campo Iva il cambio dei beni difettosi" - Ricca*

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2022 - "Prestazioni su beni in garanzia non sempre escluse da IVA" - Cosentino - La Grutta*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Sostituzione prodotti in garanzia" - Cosentino C.*

## Lavoro

### PREVIDENZA

Prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2023 (circ. INPS 21.4.2023 n. 43)

L'INPS, con la circ. 21.4.2023 n. 43, ha indicato per il 2023 gli importi giornalieri ai fini del calcolo, per determinate categorie di lavoratori, delle indennità di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi nonché gli altri importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

#### **Retribuzioni giornaliere di riferimento per il 2023 e lavoratori interessati**

Vengono indicati gli importi giornalieri su cui determinare per le seguenti categorie di lavoratori le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. In particolare:

- per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto ([art. 4](#) del DPR 30.4.70 n. 602), le indicate prestazioni vanno liquidate sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge pari per il 2023 a 53,95 euro;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, pari, per il 2023, a 48,00 euro;
- per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, in attesa della comunicazione dei salari definitivi per il 2023, sono utilizzati i salari relativi al 2022, in via temporanea e salvo conguaglio;
- per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con cui non vigono accordi di sicurezza sociale, occorre far riferimento alle retribuzioni convenzionali determinate con il DM [28.2.2023](#);
- per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari vengono indicate le retribuzioni convenzionali orarie per l'indennità di maternità/paternità con inizio nel 2023;
- per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e pescatori) vengono indicati gli importi per l'indennità di maternità/paternità, per l'indennità per congedo parentale delle lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza.

#### **Iscritti alla Gestione Separata INPS**

L'Istituto indica gli importi da prendere a riferimento per il 2023 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

#### **Assegni di maternità**

Si precisa inoltre l'importo dei seguenti assegni di maternità:

- l'assegno di maternità concesso dai Comuni ([art. 74](#) del DLgs. 151/2001) è pari a 383,46 euro mensili, per complessivi 1.917,30 euro;
- l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato di cui all'[art. 75](#) del DLgs. 151/2001) nel 2023 è pari, nella misura intera, a 2.360,66 euro.

#### **Ulteriori importi**

L'INPS indica infine:

- gli importi massimi per il 2023 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità;
- i limiti reddituali per gli ulteriori periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione ai sensi dell'[art. 34](#) co. 3 del DLgs. 151/2001: il reddito del richiedente deve essere inferiore a due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione, il cui valore provvisorio, per il 2023, è pari a 7.328,62 euro.

Circolare INPS 21.4.2023 n. 43

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2023 - "Indicati gli importi per le indennità di malattia, maternità e tubercolosi per il 2023" - Gianola*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Tutela della genitorialità - Assegno di maternità dello Stato" - Gianola G. Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Tutela della genitorialità - Assegno di maternità dei Comuni" - Gianola G.*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 6.3.2023 N. 61196

#### FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Tardiva emissione delle fatture elettroniche e tardivo invio dei corrispettivi telematici - Comunicazioni di anomalia

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenda delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenda delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento sono state stabilite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni relative:

- alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72;
- ai dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i 12 giorni stabiliti dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.

#### *Contenuto delle comunicazioni*

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;
- il codice atto;
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenda delle Entrate.

#### *Consultazione delle informazioni di dettaglio*

All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenda delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nonché nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", sono infatti resi disponibili i seguenti dati:

- l'elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente, contenente: numero delle fatture emesse in ritardo; tipo fattura; tipo Documento; numero Fattura/Documento; data Fattura/Documento; data di trasmissione; identificativo SDI file;
- l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente, contenente: numero degli invii trasmessi in ritardo; ID Invio; matricola del dispositivo; data di rilevazione; data di trasmissione.



***Modalità di effettuazione delle comunicazioni***

Le comunicazioni di anomalia sono recapitate presso il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA che hanno emesso fatture elettroniche o inviato dati dei corrispettivi giornalieri oltre i termini di legge.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

***Segnalazione di chiarimenti e precisazioni***

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia (ad esempio il fatto di rientrare nelle casistiche di cui all'art. 73 del DPR 633/72, che prevedono deroghe ai termini di emissione della fattura).

***Regolarizzazione delle violazioni commesse***

Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili, le violazioni possono essere sanate:

- avvalendosi delle sanatorie previste dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), fruendo delle disposizioni per la regolarizzazione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 - 173) o del ravvedimento operoso speciale per le violazioni "sostanziali" (art. 1 co. 174 - 178), i cui termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 31.10.2023 e al 30.9.2023 dal DL 30.3.2023 n. 34;
- oppure mediante il ravvedimento operoso "ordinario" ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, purché non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità.